

COLLEGIO DI BOLOGNA

composto dai signori:

(BO) TENELLA SILLANI	Presidente
(BO) VELLA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BO) LEMME	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BO) MIRABELLI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(BO) PETRELLI	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore GIULIANO LEMME

Seduta del 03/03/2026

FATTO

1. Con ricorso del giorno 25.8.2025, parte ricorrente deduceva quanto segue:

- è intestatario di due buoni fruttiferi appartenenti alla serie AD ed AE;
- ne ha chiesto la riscossione all'intermediario, che ha eccepito l'intervenuta prescrizione;
- in fase di sottoscrizione, l'intermediario non ha fornito alcuna informativa in merito alla scadenza e agli interessi pattuiti.

Atteso l'esito negativo del reclamo, chiedeva dunque nuovamente a questo Arbitro il pagamento dei buoni.

2. Si costituiva in giudizio l'intermediario, eccependo quanto segue:

- preliminarmente, l'incompetenza *ratione materiae* e *ratione temporis* di questo Arbitro;
- nel merito, i buoni di cui al ricorso appartengono alla serie AD ed alla serie AE;
- per quanto riguarda la serie AD, istituita con DM 23.7.1987, questa prevedeva il raddoppio e la triplicazione del capitale iniziale decorsi rispettivamente 7 e 11 anni, e la prescrizione decorsi 10 anni dall'undicesimo anno dalla sottoscrizione;
- l'ulteriore buono di cui al ricorso appartiene alla serie AE, istituita con DM 16.12.1995;
- il DM stabilisce (art. 4) che i buoni AE abbiano scadenza di dodici anni;
- si applica dunque l'art. 8 DM Tesoro 19.12.2000, in base al quale "*i diritti dei titolari dei buoni...a termine rappresentati da documenti cartacei nominativi, si prescrivono a favore dell'emittente trascorsi dieci anni dalla scadenza del titolo*";
- entrambi i buoni sono dunque prescritti.

Concludeva dunque per il rigetto del ricorso.

3. In sintesi, le parti hanno così precisato le proprie conclusioni:

Parte ricorrente:

"riconoscere il rimborso del valore dei titoli con i relativi rendimenti, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria...".

Parte resistente:

"rigettare il ricorso...".

DIRITTO

1. Preliminarmente, a fronte dell'eccezione di parte resistente, deve rilevarsi la competenza *ratione temporis* dell'Arbitro, e la conseguente ammissibilità del ricorso, sia pure con le precisazioni e nei limiti che si diranno di seguito.

È opinione costante di questo Collegio (cfr. per tutte Coll. Bologna, dec. 14730/2022) che occorra operare una distinzione tra il caso in cui la doglianza del ricorrente concerna il momento genetico del

sorgere del rapporto (ossia, nel caso specifico, la sottoscrizione del buono fruttifero) ovvero un momento successivo, inerente all'esecuzione della obbligazione recata nel buono. Nel caso di liquidazione di buoni fruttiferi, è a tale secondo momento che occorre guardare, con la conseguenza che, se la contestazione avviene dopo il sesto anno antecedente alla presentazione del ricorso, l'ABF è certamente competente; sul punto, oltre alla decisione ora citata, v. anche Coll. Milano, dec. 15230/2022; Coll. Napoli, 15192/2022; Coll. Palermo, dec. 15402/2022. Il principio, infine, è stato ribadito anche dal Collegio di Coordinamento nella dec. 2460/2023, e quindi nella dec. 6196/2024.

Ora, poiché la richiesta della prestazione di pagamento del buono, è avvenuta quantomeno al momento dell'invio del reclamo (21.6.2024) l'eccezione è palesemente infondata.

2. Va parimenti rigettata l'eccezione di incompetenza *ratione materiae*.

Il Collegio di Coordinamento, nella decisione n. 5673/2013, ha affermato in maniera chiara la competenza dell'ABF a conoscere delle controversie riguardanti i buoni fruttiferi postali; a tale decisione hanno fatto seguito pronunce conformi di tutti i Collegi territoriali (cfr., ex multis, Coll. Roma, 2410/2023; Coll. Bologna, 2286/2023). Infatti, per riprendere il condivisibile ragionamento del Collegio di Coordinamento *"E' vero che la Sez. I, par. 4 del provvedimento da ultimo menzionato, così come già l'art. 1, comma 1, lett. a), della Delibera CICR n. 275 del 29 luglio 2008, escludono fra le "controversie" sottoponibili all'ABF quelle attinenti a fattispecie "non assoggettate al titolo VI del TUB ai sensi dell'articolo 23, comma 4, decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (TUF)", fra cui il "collocamento di prodotti finanziari". Sennonché, l'articolo 1, comma 1, lettera u), del T.U.F. definisce "prodotti finanziari" per gli effetti di tale decreto <<gli strumenti finanziari e ogni altra forma di investimento di natura finanziaria; non costituiscono prodotti finanziari i depositi bancari o postali non rappresentati da strumenti finanziari>>; e precisa al comma successivo che "per strumenti finanziari si intendono: a) valori mobiliari; b) strumenti del mercato monetario; c) quote di un organismo di investimento collettivo del risparmio; d) contratti di opzione [...]". Raccordando le fattispecie in gioco, nelle "Disposizioni della Banca d'Italia sulla trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari del 29.7.09", Sez. 1, punto 1.1 (e v. anche il punto 3), si conclude che "la disciplina di cui al presente provvedimento si applica, quindi, oltre che ai depositi, anche ai buoni fruttiferi e ai certificati di deposito consistenti in titoli individuali non negoziati nel mercato monetario (cfr. art. 1, comma 1 ter, T.U.F.)", in sostanza negando ai BPF la qualifica di "strumenti finanziari", e in via derivata di "prodotti finanziari" suscettibili di "collocamento" ai fini dell'applicazione del T.U.F., per il fatto di essere incedibili e dunque non destinati alla negoziazione sui mercati (elemento confermato dallo stesso D.M. Economia del 6.10.2004, che pure aveva inteso qualificarli come "prodotti finanziari"). Sulla base di questi ultimi dati normativi, si giustifica che stabilmente i Collegi dell'ABF (v., ex multis, Coll. Milano, n. 719/2011, n. 315/2011; Coll. Roma, n. 1846/2011; Coll. Napoli, n. 1868/2012 e n. 2454/2012) abbiano disatteso l'eccezione di incompetenza *ratione materiae* sollevata dall'intermediario, e tale soluzione non può che trovare piena e definitiva adesione da parte del Collegio di Coordinamento".*

L'orientamento è stato ribadito dallo stesso Collegio di Coordinamento con dec. 6196/2024.

3. Venendo dunque al merito, occorre rilevare come la questione della prescrizione dei BFP, più volte esaminata dall'Arbitro, permette di distinguere tra due fattispecie: la prima, in cui si contesti che sia maturata la prescrizione, e pertanto si chiedi il rimborso del buono; la seconda, in cui, in caso di avvenuta prescrizione, ci si dolga del comportamento dell'emittente, in particolare per violazione del dovere informativo, e si chiedi pertanto il risarcimento del danno.

Nel primo caso, occorre valutare le circostanze di fatto, e verificare se la prescrizione sia decorsa senza essere stata interrotta ai sensi dell'art. 2943 c.c., tenuto conto delle indicazioni riportate sul titolo e della relativa disciplina.

Per quanto riguarda il secondo caso, il Collegio di Coordinamento, con dec. 11113/2025, ha stabilito che *“La mancata consegna al sottoscrittore del Foglio informativo, al momento dell'acquisto dei BFP e successivamente in costanza di rapporto, non impedisce all'intermediario di eccepire, allorché ne venga richiesto il pagamento, l'intervenuta prescrizione, che decorre dalla scadenza del BFP. Fino al giorno in cui il diritto al rimborso di un BFP non sia prescritto, permane l'obbligo dell'intermediario di consegnare al sottoscrittore il foglio informativo contenente la descrizione delle caratteristiche dell'investimento. L'omissione dell'intermediario i) pregiudica il diritto e l'interesse del sottoscrittore ad una completa, agevole e meno onerosa informazione sulle caratteristiche dell'investimento effettuato, funzionale all'effettivo esercizio del diritto al rimborso del BFP prima del decorso del relativo termine di prescrizione, ed ii) obbliga l'intermediario al risarcimento del danno conseguente alla ridotta probabilità che il sottoscrittore si attivi per interrompere la prescrizione ed incassare il BFP”*.

Dunque, ad avviso del Collegio di Coordinamento, l'obbligo di consegna del foglio informativo non si pone nel solo momento di conclusione del contratto, ma perdura sino alla completa estinzione degli effetti del medesimo a seguito di prescrizione.

Non solo: sempre in base a quanto stabilito con la citata decisione, *“il danno conseguente al mancato esercizio del diritto al rimborso dei BFP entro il termine di prescrizione decennale di cui all'art. 8, D.M. 19 dicembre 2000 (art. 6-ter, D.M. 6 ottobre 2004) imputabile “alla mancata conoscenza della loro scadenza derivante dal deficit informativo circa le loro caratteristiche”, si produce (recte, cristallizza) non con l'estinzione del suo diritto di credito al rimborso dei buoni predetti, ma, più propriamente, con il rifiuto dell'intermediario resistente di rimborsare questi ultimi a causa dell'intervenuta prescrizione ordinaria decennale ai sensi dell'articolo 2946 c.c.”*.

Dalla lettura della pronuncia, si evince dunque che, nonostante l'avvenuta prescrizione del titolo, la competenza dell'Arbitro sussiste con riferimento al momento del rifiuto del rimborso, tenuto anche conto che l'art. 8, co. 2 del DM 19.10.2000 prescrive la possibilità di pagamento dei buoni fruttiferi postali prescritti, previa delibera del Consiglio di Amministrazione della Cassa Depositi e Prestiti.

In caso di rifiuto di pagamento del buono prescritto da parte dell'intermediario che abbia omesso di consegnare il foglio informativo, l'obbligo di rimborso non sussiste, ma si crea, viceversa, un obbligo risarcitorio per l'inadempimento dell'intermediario.

4. Ciò posto, nel caso di specie, i buoni risultano sottoscritti nel 1990 e 1995. Essi sono dunque prescritti (il primo nel 2007, il secondo nel 2013).

Peraltro, quanto alla violazione dell'obbligo informativo, il ricorso non può essere accolto per due ordini di motivi: anzitutto, perché l'obbligo di consegna del foglio informativo è stato previsto con DM 19.12.2000, e dunque non era contrattualmente previsto al momento della sottoscrizione; di conseguenza, l'intermediario non aveva tale obbligo, e non si è reso inadempiente.

Secondariamente, *ad abundantiam*, il ricorrente non ha proposto domanda di risarcimento del danno, ma solo di pagamento del valore dei titoli, e tale richiesta, per l'intervenuto decorso del termine prescrizione, non può essere accolta.

Ne consegue, sotto questo duplice aspetto, il rigetto della domanda.

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio non accoglie il ricorso.

IL PRESIDENTE